



Sentenza n. 144/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32676** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79506 dell'agente contabile Gianluca Falcomer, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 24 novembre 2022;

Vista la relazione n. 563/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 5 novembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all'udienza del 11 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presenti l'agente e il Responsabile del SEF dr.ssa Nadin Ceolin.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 563 in data 5 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 79506 reso da Gianluca Falcomer, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria - la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..

Il deposito del conto presso la Sezione era avvenuto solo in data 24.11.2022, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 139, co. 2, c.g.c..

Sotto il profilo sostanziale, il valore iniziale e finale dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell'Ente, pari a € 849.552,00 non trovava corrispondenza con i rispettivi valori indicati nello Stato patrimoniale del rendiconto dell'Ente, riportante l'importo di € 849.852,00 (+€ 300).

Tale discrepanza era stata giustificata, nel corso dell'istruttoria, dal Responsabile del Servizio finanziario come mero errore materiale e contestualmente era stato confermato che l'invarianza dei valori iniziale e finale dipendeva dal criterio di contabilizzazione, quello cioè del valore nominale dei titoli, utilizzato tanto nella redazione del conto giudiziale che in quella dello Stato patrimoniale.

Ritenendo che le riscontrate irregolarità fossero ostative all'approvazione del conto il Magistrato ne deferiva l'esame al Collegio.

Con decreto presidenziale in data 4 dicembre 2025 veniva fissata l'udienza

di discussione per il giorno 11 marzo 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di

fissazione dell'udienza all'agente in data 24 gennaio 2026.

In data 18 febbraio 2026 l'Agente depositava una memoria con la quale,

pur precisando che le attività di deposito del conto esulano dalla sfera di

competenza dell'agente, rappresentava che il ritardo nel deposito doveva

essere contestualizzato nella più generale situazione emergenziale da

Covid-19 e che la relazione dell'organo di controllo interno veniva

depositata ora per allora a firma dell'attuale Segretario comunale.

In merito alle altre contestazioni rilevate dal Magistrato istruttore, si

riportava alle deduzioni già svolte nel corso dell'istruttoria dal responsabile

SEF e dava notizia che, a decorrere dall'esercizio 2024, il Comune si era

adeguato all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza

contabile in ordine all'utilizzo di un diverso criterio di valutazione delle

partecipazioni.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero formulava le

proprie conclusioni come da verbale.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31

dicembre 2020, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto

Caomaggiore.

1. Il Collegio, pur prendendo atto delle argomentazioni dell'agente circa le

rilevate discrepanze rispetto alle scritture generali dell'Ente, non può non

rilevare che il conto presenta un profilo di irregolarità, non superabile ed

assorbente, che ne impedisce l'approvazione ed il conseguente scarico dell'agente.

Il criterio del valore nominale applicato dall'agente (e dall'Ente nella compilazione dello Stato patrimoniale) per l'iscrizione nel conto del valore delle partecipazioni, infatti, non è corretto.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011) ha previsto, quale criterio di valutazione per la rilevazione contabile nella Stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli, azionari e non, il ricorso a quello della frazione di patrimonio netto (*"Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto"; "anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione")*).

Il medesimo criterio, quindi, deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli.

Il principio contabile espressamente precisa che si deve far riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate, con la evidente conseguenza che i valori disponibili al 1.1. e al 31.12 di ciascun esercizio, sono quelli rispettivamente riferiti all'esercizio -2 e -1 da quello in corso.

Applicando il principio al caso in esame, quindi, al 1.1.2020 il valore della quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione detenuta andava riferita al dato risultante dal bilancio di esercizio 2018 (approvato nel corso del 2019), mentre quello al 31.12.2020 andava riferito al dato risultante dal bilancio di esercizio 2019 (appunto, approvato nel corso del 2020).

L'avvenuta iscrizione delle partecipazioni nel conto in esame al valore nominale anziché con il criterio del patrimonio netto, costituisce, quindi, non solo una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di adeguatamente rappresentare la gestione dei beni in custodia.

Come, peraltro da tempo, sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), infatti, il giudizio sul conto *“non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il regolamento di contabilità, R.D. n. 827 del 1924, art. 29, u.c., stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”* (quest'ultima disposizione applicabile anche agli enti locali in virtù dell'art. 93 TUEL), pur precisandosi che l'esercizio delle funzioni di maneggio/custodia *“non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico”*.

In relazione alla necessaria rappresentazione delle variazioni del valore dei titoli nel conto del consegnatario, dunque, il patrimonio netto si presenta

come una grandezza contabile che, in quanto determinata dal differenziale tra attività e passività -e quindi variabile in ragione del risultato di esercizio- ha un elevato valore informativo, in quanto fornisce una espressione, anche sul piano finanziario e patrimoniale, dell'autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società; inoltre, rispecchiando non solo le scelte di politica finanziaria dei soci, ma anche l'effettiva *performance* gestionale conseguita nell'arco dell'esercizio, le sue variazioni offrono una prospettica visione dell'evoluzione dell'equilibrio patrimoniale aziendale.

Né può ritenersi che l'irregolarità riscontrata possa essere superata dalla corrispondenza (al netto dell'errore materiale rilevato) delle risultanze del conto con quelle dello Stato patrimoniale, compilato con applicazione del medesimo, errato, criterio.

2. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che

“la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall’ente nell’ambito dell’attività di controllo”.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all’agente, l’omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest’ultimo.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l’agente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

32676 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente

Gianluca Falcomer in relazione al conto giudiziale n. 79506 depositato il

giorno 24 novembre 2022, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non

discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito delle camere di consiglio dei giorni 11

marzo e 19 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 28/05/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Chiara Grella